

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE RICCAGIOIA 5.0"**

Art. 1. DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

- 1.1. È costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Riccagioia 5.0"**.
- 1.2. La Fondazione risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice civile.

Art. 2. SEDE

- 2.1. La Fondazione ha sede in **Torrazza Coste** nel complesso immobiliare denominato **"Riccagioia"**.
- 2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 3. DURATA

- 3.1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4. SCOPI E ATTIVITÀ

- 4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro neppure indiretto e, intende perseguire le seguenti finalità:
 - migliorare l'utilizzo delle risorse naturali in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite per l'Agenda 2030, con la programmazione UE e nel pieno rispetto del "protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile" al fine di favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre;
 - migliorare la qualità della vita degli addetti al mondo agricolo ed il loro reddito, aumentando la produttività;
 - facilitare l'accesso degli operatori del settore agricolo, alle risorse tecnologiche già disponibili, anche digitali, alla conoscenza per il loro impiego, alle risorse finanziarie per sostenere gli investimenti.
- 4.2. Per il perseguimento delle suddette finalità la Fondazione intende:
 - sviluppare sistemi di agricoltura di precisione all'interno delle strutture proprie o in uso al fine di renderle replicabili sul territorio;
 - sviluppare programmi e progetti operativi, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici sia privati, in ambito agricolo finalizzati alla più ampia diffusione dei migliori metodi e delle tecniche più moderne tra le aziende agricole prioritariamente della Regione Lombardia ma successivamente su tutto il territorio nazionale;
 - gestire l'azienda agricola del Complesso Immobiliare Riccagioia che rappresenti lo stato dell'arte in agricoltura per tutti gli aspetti di sostenibilità, economicità ed efficienza e che diventi un modello replicabile sul territorio, prioritariamente della Regione Lombardia ma successivamente su tutto il territorio nazionale;
 - ricercare nuovi modelli produttivi sostenibili, in linea con gli obiettivi ONU 2030, con la programmazione UE e nel pieno rispetto del "protocollo

- lombardo per lo sviluppo sostenibile”, raccogliendo e rendendo integrate le migliori progettualità anche degli attori del territorio;
- promuovere o realizzare corsi, eventi ed iniziative di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di cui ai precedenti punti;
 - supportare prioritariamente gli attori del territorio regionale lombardo e successivamente anche di altre località favorendo l'adozione di tecniche agricole innovative;
 - favorire la diffusione dei prodotti materiali ed immateriali del territorio sia in Italia, sia nel mondo coinvolgendo gli attori del territorio siano essi privati, pubblici o entrambi congiuntamente.
- La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività utile al perseguimento dei propri scopi nei limiti consentiti dalle normative vigenti.
- 4.3.** La Fondazione per il perseguimento delle sue finalità riceverà in gestione da Regione Lombardia ed ERSAF, mediante contratto di comodato, il complesso immobiliare denominato “Riccagioia”, di proprietà di Regione Lombardia, così come previsto nella procedura di Selezione Pubblica di cui al Decreto n. 461 del 16 giugno 2020.
- 4.4.** La Fondazione potrà stipulare sia con i fondatori e/o con enti terzi, ogni atto o contratto avente ad oggetto la gestione, la valorizzazione e lo studio di strutture e siti che siano, a vario titolo, compatibili con le proprie finalità.
- 4.5.** Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività e/o la partecipazione in altri enti da cui derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.
- 4.6.** La Fondazione promuove propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, comprese quelle, all'occorrenza, da essa direttamente costituite.

Art. 5. PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della fondazione è composto:

5.1.1. dal fondo di dotazione:

- costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dai fondatori;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partner di progetto, dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

5.1.2. Dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori,

- dai Partner di progetto, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie e strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Art. 6. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO PREVISIONALE

- 6.1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 6.2.** Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio.
- 6.3.** La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 6.4.** La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire direttamente o indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.
- 6.5.** Il Consiglio di Amministrazione provvede a elaborare un bilancio previsionale triennale relativamente a costi e ricavi, entrate ed uscite che deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo unitamente al bilancio di esercizio. Ogni anno il bilancio previsionale verrà integrato con la terza annualità e sottoposto all'approvazione al Consiglio di Indirizzo unitamente al bilancio di esercizio.
- 6.6.** Il bilancio previsionale ha carattere autorizzativo.
- 6.7.** I Fondatori che hanno sottoscritto l'atto di costituzione - ad eccezione di ERSAF- si impegnano per i primi tre anni a ricostituire il fondo di gestione conferito in sede di costituzione, secondo quanto previsto nel primo bilancio previsionale di cui al punto precedente. In tal caso, il Fondatore Promotore, di cui al successivo punto 7.1.2, contribuirà nella misura massima del 10% di quanto erogato dagli altri Fondatori mentre i Fondatori "Coldiretti" e "Geosmartcampus srl" contribuiranno mediante erogazione di servizi.

Art. 7. MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- 7.1.** I membri della Fondazione si dividono in:
 - 7.1.1. Fondatori:**
 - 7.1.1.1.** Sono Fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione e coloro che - indicati in atto costitutivo - hanno manifestato la volontà di aderire alla Fondazione entro la data di costituzione e che formalizzeranno tale adesione entro e non oltre 90 giorni dalla costituzione dell'ente.
 - 7.1.1.2.** Possono altresì divenire "Fondatori", con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, gli enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Indirizzo e si impegnano a permanere nella compagine

della Fondazione per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ammissione.

7.1.1.3. L'ammissione a Fondatore è deliberata con voto unanime del Consiglio di Indirizzo.

7.1.2. **Fondatore Promotore:**

7.1.2.1. È Fondatore Promotore "Farmdesign Srl" (codice fiscale 11877440963) soggetto costituito pariteticamente da Nagima Srl (codice fiscale 08943820012) e Structura Srl (codice fiscale 05603770826).

7.1.2.2. Al Fondatore Promotore spetta la Direzione della funzione di "*Program Management & Quality Assurance*", intendendosi per: (i) "*Program Management*" l'applicazione di conoscenze, capacità e principi a un programma per raggiungere gli obiettivi del programma e ottenere benefici e un controllo altrimenti non disponibili tramite la gestione individuale dei singoli componenti del programma. Tale funzione comprende anche la progettualità, la fattibilità e sostenibilità economico finanziaria dei progetti; (ii) per "*Quality Assurance*" le finalità preventive e di controllo al fine di assicurare che i processi di produzione dei risultati attesi di un progetto rispettino gli standard qualitativi concordati con il cliente finale e verificare che siano conformi alle specifiche ed ai requisiti predefiniti.

7.1.2.3. Qualora intervenga un cambio di proprietà o di oggetto sociale nel soggetto giuridico Fondatore Promotore, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alla luce del nuovo assetto proprietario o delle modifiche all'oggetto sociale del Fondatore Promotore, esprime un parere destinato al Consiglio di Indirizzo in merito alla sussistenza di eventuali sovrapposizioni o concorrenza tra le attività svolte dal Fondatore Promotore e dagli altri Fondatori nonché sulla garanzia di continuità dei compiti affidati al Fondatore Promotore.

7.1.2.4. Il Consiglio di Indirizzo, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto, dovrà deliberare all'unanimità sulla permanenza del Fondatore Promotore quale membro della Fondazione nonché sulla prosecuzione dell'incarico di cui al precedente punto 7.1.2.2 ovvero degli altri diritti spettanti al Fondatore Promotore.

7.1.2.5. Il Fondatore Promotore può richiedere al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo un parere preventivo all'eventuale modifica della propria compagine sociale ovvero del proprio oggetto sociale che intende realizzare.

7.1.3. **Partner di progetto:**

7.1.3.1. Possono divenire "Partner di progetto", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza, gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso a condizione che i Partner di Progetto non svolgano attività concorrenti o a quelle svolte dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, o dagli altri Partner di progetto.

- 7.1.3.2. Attività primaria dei “Partner di progetto” è condurre attivamente un progetto coerente e sinergico con gli scopi e le attività della Fondazione.
- 7.1.3.3. La qualifica di “Partner di progetto” dura per tutto il periodo di esecuzione del progetto e per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
- 7.1.3.4. L’ammissione del Partner di progetto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. Unitamente alla domanda deve essere presentato un progetto completo in tutte le sue parti tecniche ed economico finanziarie. Ciò al fine di verificarne la sostenibilità dello stesso o delle risorse di cui necessita.
- 7.1.3.5. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 7.1.3.6. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
- 7.1.4. **Partecipanti:**
 - 7.1.4.1. Possono divenire “Partecipanti”, gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.
 - 7.1.4.2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
 - 7.1.4.3. L’ammissione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.
 - 7.1.4.4. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 - 7.1.4.5. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
- 7.2. Il Consiglio di Amministrazione annota l’elenco dei membri della Fondazione sul Libro dei Membri della Fondazione ovvero sul Libro predisposto per le singole categorie dei membri.
- 7.3. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che,

successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

- 7.4. I membri della Fondazione hanno diritto di utilizzare le risorse di conoscenza e tecnologiche della Fondazione, nei modi e termini previsti dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, al fine di favorirne la massima diffusione. Il regolamento deve prevedere la modalità di compensazione per la Fondazione per la concessione di tali utilizzi, in rapporto al tempo, alla tipologia di membro che ne fa richiesta e deve tenere conto dei diritti dei partecipanti ai progetti, il livello di riservatezza da adottare per la tutela delle informazioni della Fondazione e dei membri partecipanti.

Art. 8. ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO

- 8.1. Possono essere esclusi dalla Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore Promotore, i Fondatori, i Partner di progetto ed i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati entro detto termine.
- 8.2. Il Fondatore Promotore, i Fondatori, i Partner di progetto ed i Partecipanti decadono dalla qualifica in caso di:
- 8.2.1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - 8.2.2. apertura di procedure di liquidazione;
 - 8.2.3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 8.3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte anteriormente al recesso e anche se scadenti dopo tale termine.
- 8.4. Il Fondatore Promotore, i Fondatori, i Partner di Progetto possono recedere con preavviso di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte anteriormente al recesso e anche se scadenti dopo tale termine.
- 8.5. Il Fondatore Promotore e i Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art.8.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo ferme restando le obbligazioni assunte.

Art. 9. ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

- 9.1. Sono organi della Fondazione:
- 9.1.1. il Consiglio d'Indirizzo;
 - 9.1.2. l'Assemblea dei Partecipanti;
 - 9.1.3. il Consiglio di Amministrazione;
 - 9.1.4. l'Organo di revisione;
 - 9.1.5. il Comitato Tecnico Scientifico.
- 9.2. Sono uffici della Fondazione:
- 9.2.1. la funzione di Program Management & Quality Assurance.

Art. 10. CONSIGLIO D'INDIRIZZO

- 10.1. Il Consiglio d'Indirizzo è composto dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.
- 10.2. Il Consiglio d'Indirizzo:

- a) approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio triennale previsionale;
 - c) approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con i limiti imposti dallo statuto;
 - e) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
 - f) nomina, determinandone il compenso, l'organo di Revisione;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
 - h) delibera eventuali modifiche statutarie.
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.
- 10.3.** Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 10.4.** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- 10.5.** Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
- 10.6.** Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che, ove nominato, è il Direttore Generale.
- 10.7.** Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

- 11.1.** Fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 11.2, il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 11.2. Per le delibere relative alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Per le delibere riguardanti le modifiche dello statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti ad eccezione delle modifiche relative allo scopo e alle finalità della Fondazione, nei limiti consentiti dalla legge, per le quali è richiesta l'unanimità dei componenti del Consiglio di Indirizzo. Per le delibere riguardanti lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione è richiesto il voto favore dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

Art. 12. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

- 12.1. Qualora siano ammessi almeno due Partecipanti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.
- 12.2. L'Assemblea dei Partecipanti:
- 12.2.1. formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
 - 12.2.2. indica i candidati per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 14.1;
 - 12.2.3. può proporre il patrocinio sulle attività della Fondazione da parte di uno o più Partecipanti.
- 12.3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 12.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo il giorno e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- 12.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
- 12.6. Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che, ove nominato, è il Direttore Generale.
- 12.7. Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

- 13.1. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

- 13.2. In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 13.3. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 14.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 11 membri, compreso il Presidente, nominati nell'atto costitutivo e successivamente come segue:
- a) il Presidente è indicato da ERSAF/Regione Lombardia;
 - b) un membro è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra le persone indicate dall'Assemblea dei Partecipanti;
 - c) i restanti membri sono nominati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone indicate dal Fondatore Promotore e dai Fondatori con l'esclusione di Ersaf. Ogni Fondatore e il Fondatore Promotore possono presentare una sola candidatura.
- 14.2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.
- 14.3. Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati solo se trascorso un anno dalla decadenza.
- 14.4. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- 14.5. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 14.6. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
- 14.7. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
- a) predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
 - b) predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
 - c) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
 - d) predispone il bilancio di esercizio;
 - e) predispone il bilancio triennale previsionale e ne verifica gli scostamenti;
 - f) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
 - g) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
- 14.8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
- 14.9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri con avviso di convocazione scritto contenente l'ordine del giorno,

l'ora e il luogo della riunione inviato almeno sette giorni della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

- 14.10.** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 14.11.** Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. La funzione di Segretario, ove nominato, è svolta dal Direttore Generale. Il verbale deve essere redatto al termine della riunione senza ritardo.
- 14.12.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 14.13.** La carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione è svolta a titolo gratuito.
- 14.14.** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e giustificate.

Art. 15. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
- 15.2.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 15.3.** Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16. ORGANO DI REVISIONE

- 16.1.** L'Organo di Revisione è monocratico. È nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Con la delibera di nomina deve essere determinato il compenso.
- 16.2.** L'Organo di Revisione rimane in carica per un triennio, fino alla riunione del Consiglio di Indirizzo che approva il terzo bilancio successivo alla sua carica.
- 16.3.** L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.
- 16.4.** L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17. DIRETTORE GENERALE

- 17.1. Il Direttore Generale, ove nominato, attende alla gestione della Fondazione. È a capo della struttura organizzativa e del personale, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione.
- 17.2. Il Direttore Generale, ove nominato, esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della attuazione dei programmi e progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 17.3. L'incarico di Direttore Generale ha la stessa scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, resta in carica fino alla nomina del suo successore ed è rinnovabile.

Art. 18. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- 18.1. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da 3 a 5 membri, come da regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica quanto il Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato.
- 18.3. Il Comitato Tecnico Scientifico valuta ed esprime pareri scritti al Consiglio di Amministrazione su questioni di natura tecnica e scientifica sui programmi e progetti della Fondazione.
- 18.4. Il Comitato Tecnico Scientifico verifica il rispetto degli obiettivi ONU 2030 e del protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile per i progetti e le attività della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico, o un suo rappresentante, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e all'Assemblea dei Partecipanti quale supporto tecnico scientifico.
- 18.5. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico si intende a titolo gratuito.

Art. 19. FUNZIONE DI PROGRAM MANAGEMENT & QUALITY ASSURANCE

- 19.1. La Direzione della Funzione di Program Management & Quality Assurance è affidata al Fondatore Promotore. Il compenso per tali prestazioni è proporzionato al valore del progetto nel rispetto del tempo e delle risorse impiegate ed è deliberato per ogni singolo progetto dal Consiglio di Amministrazione.
- 19.2. La Funzione di Program Management & Quality Assurance riceve gli incarichi dal Consiglio di Amministrazione per ognuno dei progetti e loro coordinamento che la Fondazione valuterà o porrà in essere.
- 19.3. La Direzione della Funzione di Program Management & Quality Assurance può coinvolgere un rappresentante tecnico per ogni Fondatore e Partner di Progetto.
- 19.4. La Funzione di Program Management & Quality Assurance può proporre al Consiglio di Amministrazione idee progettuali o azioni da porre in essere, nel rispetto degli scopi e finalità della Fondazione.

Art. 20. INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

- 20.1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e di Revisore legale dei Conti o ricoprire il ruolo di Direttore Generale:

- il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Revisione;
 - i dipendenti in servizio della Fondazione (ad eccezione del ruolo di Direttore Generale), il coniuge di detti dipendenti, e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - gli amministratori di organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
 - i rappresentanti di coloro che sono morosi nei confronti della Fondazione, che abbiano causato grave danno alla Fondazione a insindacabile giudizio del Consiglio di Indirizzo, o abbiano promosso lite contro di essa.
- 20.2.** Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, di Revisore Legale dei conti e il ruolo Direttore Generale. Il componente di un organo che assume la carica di un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
- 20.3.** Sono salve altre eventuali incompatibilità previste dalla normativa sulle Fondazioni.
- 20.4.** Non possono essere eletti o nominati quali componenti degli organi della Fondazione coloro che si trovano nelle situazioni previste dall'art. 10, 1° comma, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e dall'art. 2382 del Codice civile e, se sopraggiunge una delle anzidette situazioni, decadono.
- 20.5.** Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 21. ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

- 21.1.** In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe.

Art. 22. CLAUSOLA DI RINVIO

- 22.1.** Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Edoardo Ippolito

Alessandro Fede Pellone

Nicolò Collo

Paolo Voltini

Fulvio Conti

Susanna Jean

Sandali Pietro

Alessandro Bacci

Giuliana Bianca Tonini

Debora Piroddi

Monica De Paoli